

QUESTIONI APERTE

Resistenza a Pubblico Ufficiale

La decisione

Resistenza a Pubblico Ufficiale - Reato complesso - Concorso formale omogeneo - (C.p., artt. 15, 81, 84, 336, 337, 338).

In tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, co. primo, c.p., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 24 settembre 2018 (ud. 22 febbraio 2018), - DI TOMASSI, *Presidente* - DE CRESCIENZO, *Relatore* - IACOVIELLO, *P.G.*, (*Conf.*) - A., *ricorrente*.

Il bene giuridico offeso dalla resistenza a pubblico ufficiale

Il lavoro esamina la decisione con cui le Sezioni unite hanno stabilito, in merito alla resistenza a Pubblico Ufficiale (art. 337 c.p.), che tale reato si moltiplica - pur a fronte di una sola azione - al moltiplicarsi dei Pubblici Ufficiali coinvolti. Dopo aver analizzato criticamente l'individuazione che la Corte compie del bene giuridico protetto dall'art. 337 c.p. - punto nevralgico del problema - sarà proposta una soluzione alternativa, anche attraverso il confronto con la figura del reato complesso in senso lato.

The paper examines the decision that led the Sezioni unite to establish that the offence of resistance against a Public Officer multiplies according to the number of Officers offended, even if consisting of a single conduct. After a critical analysis of the reconstruction carried out by the Court with regard to the interest protected by art. 337 c.p. - which represents a crucial issue on the matter - an alternative solution, benefiting also of arguments deriving from art. 84, will be outlined.

SOMMARIO: 1. La questione sottoposta alle Sezioni unite - 2. La soluzione del contrasto - 3. Il bene offeso dalla resistenza a Pubblico Ufficiale - 4. Bene giuridico e reato complesso in senso lato - 5. Conclusioni.

1. La questione sottoposta alle Sezioni unite

Le Sezioni unite si sono pronunciate su di un importante contrasto interpretativo in materia di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) che era ormai da tempo in attesa di soluzione: nella giurisprudenza delle Sezioni semplici si riscontrano infatti in equa e cospicua misura decisioni di segno diametralmente opposto.

L'attesa - non solo della rimessione della questione alle Sezioni unite, ma anche delle motivazioni di quest'ultima, depositate ben otto mesi dopo l'udienza - è stata probabilmente dovuta al fatto che la questione richiedeva la trattazione di due aspetti parimenti impegnativi sotto un profilo teorico: da un lato un ennesimo chiarimento - mai del tutto fornito da dottrina e giurispru-

denza - sull'istituto del concorso formale omogeneo; dall'altro l'esatta individuazione del bene giuridico protetto dall'art. 337 c.p. Non essendo questa tuttavia la sede per una complessiva revisione del primo problema - la cui lettura fornita dalle Sezioni Unite pur susciterebbe numerose riflessioni, e perciò ci si ripromette di tornare presto sul punto - ci accontenteremo di esaminare la soluzione proposta per quanto riguarda il secondo.

Il fatto da cui originano l'ordinanza di remissione e la successiva decisione qui in commento rappresenta un classico caso di confine tra unità e pluralità di reati: un soggetto, nell'opporsi a due agenti che tentavano di impedirgli di aggredire un terzo, li minacciava di morte usando anche violenza ("strattonandoli e tentando di prenderli a pugni")¹. Ritenuta pacifica l'esistenza di una sola azione, il contrasto interpretativo riguardava la conta dei reati; e poiché ad oggi l'orientamento del tutto prevalente - e qui riaffermato dalle Sezioni Unite - impone di risolvere la questione in relazione al "numero di offese" arrecate al bene protetto², ecco che l'individuazione del bene giuridico tutelato

¹ Cass., Sez. VI, 21 dicembre 2017, n. 57249, Apolloni, in *www.penalecontemporaneo.it*.

² L'offesa ha sempre giocato un ruolo determinante nella ricostruzione dell'unità o pluralità di reato: la pluralità di lesioni fu inizialmente utilizzata - anche se non come argomento determinante - in opposizione alle impostazioni *post-hegeliane* che legavano l'unità o pluralità del reato a quella dell'azione, ed identificando l'unità di azione con l'unità del fine, unificavano anche due reati diversi ma in rapporto di mezzo-a-fine (così ad es. CARMIGNANI, *Elementi di diritto criminale*, II. Ed. (trad. G. Dingli), Napoli, 1854, §§ 160 ss.; CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale*, III ed., Lucca, 1867, § 151 e §§ 165 ss., che segue una logica assimilabile a quella del *ne bis in idem*, per cui non si può punire due volte la stessa determinazione della volontà; PESSINA, *Elementi di diritto penale*, Vol. II, II ed., 1871, 50; FLORIAN, *Dei reati e delle pene in generale*, in *Trattato di diritto penale*, vol. I, Milano, 1910, 324 ss.; criticano tali posizioni proprio argomentando sulla molteplicità di offese, ma senza prescindere dallo stretto rapporto tra numero di azioni intese come determinazioni della volontà e numero di reati, IMPALLOMENI, *Concorrenza reale e concorrenza formale dei reati*, Catania, 1885, 19 ss.; ID., *Il codice penale Italiano*, vol. I, Firenze, 1890, 265 ss., poi anche in ID., *Istituzioni di diritto penale*, Torino, 1921, cit., 443; LANZA, *Osservazioni scientifiche ed esegetiche su alcune forme di concorso di reati*, Torino, 1898, 8 ss. Per una " rassegna " più completa di queste concezioni ormai " classiche " v. MASUCCI, voce *Concorso di reati e di pene*, *Dig. Pen.*, vol. VIII, Torino, 1896, 408 ss.; ALIMENA, *Del concorso di reati e di pene*, in E. Pessina (diretta da), *Enc. dir. pen. it.*, vol. V, Milano, 1903, 453 ss.; LANZETTA, *Il concorso formale di reati*, Napoli, 1965, 9 ss.; BRUNELLI, *Azione unica e concorso di reati nell'esperienza italiana*, Torino, 2004, 3 ss.). La valorizzazione del momento della lesione giuridica è successivamente propiziata dalla sostituzione, nel Codice Zanardelli, dell'espressione "stessa azione" con quella di "stesso fatto", che permette di separare l'unità del reato dall'unità del fine - in quanto capace solo di determinare l'unità di azione - per agganciarla al rapporto tra le offese prodotte, che in certi casi può rendere unico il fatto (sono i casi di necessità o inscindibilità delle lesioni di cui parlano MASUCCI, voce *Concorso di reati*, cit., 412 ss.; ALIMENA, *Del concorso di reati*, cit., 467 ss.; MASSARI, *Le dottrine*

dall'art. 337 c.p. diviene momento centrale tanto del contrasto che dell'intera sentenza.

Secondo una prima impostazione, che valorizza gli aspetti della violenza e della minaccia, accanto al buon andamento della Pubblica Amministrazione la norma in esame tutelerebbe anche il libero espletamento delle attività del Pubblico Ufficiale, in cui la Pubblica Amministrazione, in quanto entità astratta che agisce per mezzo di persone fisiche, si "impersonifica", di talché al moltiplicarsi dei PU cui è opposta resistenza si moltiplica anche il reato³.

Una secondo orientamento, invece, valorizzando il fatto che la resistenza deve

generali del diritto penale, Spoleto, 1928, 233 ss.; MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, vol. II, Torino, 1908, 509): cioè nei casi di concorso apparente di norme (sul punto v. anche l'analisi di R. MESSINA, *Concorso formale di reati*, Milano, 1979, 17 ss.). Con il ritorno al concetto di "stessa azione" accolto dal Codice Rocco, ma in un'ottica di rinnovata severità che impone il *cumulo materiale*, si determina infine la differenziazione tra concorso apparente e concorso formale ed il definitivo successo delle dottrine che "contano i reati" in base al numero delle offese (v. ad es. SALTELLI, ROMANO-DI FALCO, *Commento teorico-pratico del nuovo codice penale*, vol. I, Roma, 1930, 442; VANNINI, *Assorbimento e progressione criminosa nel nuovo codice penale*, in *Pensiero giur. pen.*, 1931, 22 ss.; MORO, *Unità e pluralità di reati*, II ed., Padova, 1959, 166; PANNAIN, *Manuale di diritto penale I. Parte generale*, III ed., Torino, 1962, 571; MUSOTTO, *Corso di diritto penale I. Parte generale*, Palermo, 1964, 347 ss.; PIOLETTI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, II, Napoli, 1969, cit., 239; M. GALLO, *Le forme del reato*, Torino, 1974 (rist. 1992), 76); la conseguenza sarà, tuttavia, quella di svilire enormemente l'importanza del concorso formale (vi attribuisce un ruolo a meri "fini dogmatici" già ALLEGRA, voce *Concorso di reati e di pene*, in *Nuovo Dig. it.*, vol. III, Torino, 1938, 699). Nemmeno la riforma del 1974, pur nuovamente distinguendo il concorso formale dal concorso materiale, è riuscito tuttavia a riattribuire centralità a tale istituto: esso infatti possiede ora lo stesso regime sanzionatorio del reato continuato, il quale non solo è meno impegnativo sul piano dell'accertamento, ma «*si presume fino a prova contraria*» (così BRUNELLI, *Concorso formale di reati e aberratio delicti plurilesiva: brevi spunti per una rivalutazione della dimensione "naturalistica" della unicità di condotta*, in *Cass. pen.*, 2004, 9, 2825).

³ Cfr. Cass., Sez. VI, 23 ottobre 2006, P.G. in proc. Mastroiacovo e a., in *Mass. Uff.*, n. 234831; Id., Sez. VI, 24 gennaio 2011, Pg in proc. De Marchi, *ivi*, n. 250792; Id., Sez. VI, 5 luglio 2012, P.G. in proc. Momodu, *ivi*, n. 253111; Id., Sez. VI, 18 luglio 2017, Provenzano, in *Cass. pen.*, 2018, 5, 1639 ss., con osservazioni di FIMIANI, *Il concorso formale di più reati di resistenza a pubblico ufficiale*. Di tale avviso anche PAGLIARO, PARODI GIUSINO, *Principi di diritto penale. Parte speciale*, I, X, Milano, 2008, 410; BELLAGAMBA, *Violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale*, F. Palazzo (a cura di), *Delitti contro la pubblica amministrazione*, in S. Moccia (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, Napoli, 2011, 492 e 513; APRILE, sub *Art. 337*, in G. Lattanzi, E. Lupo (diretta da), *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, vol. IV, Libro II, Milano, 2015, 781. Per INFANTE, *Violenza, minaccia e resistenza a p.u.*, in A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, vol. II, Torino, 2008, 576 ss., quello del PU sarebbe addirittura l'unico bene protetto dalla norma in esame.

avvenire durante il compimento di un atto, sosteneva che l'unico bene giuridico da prendere in considerazione fosse il solo buon andamento in generale, mentre il "danno" ai Pubblici ufficiali sarebbe solo "collaterale"; l'offesa, dunque, potrebbe rimanere unica anche in presenza di più agenti coinvolti⁴. Alle Sezioni Unite si chiedeva così di stabilire "se, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, la condotta di chi, con una sola azione, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio, configuri un unico reato ovvero un concorso formale di reati o un reato continuato".

2. La soluzione del contrasto

Nel dipanare la matassa, la Corte Suprema correttamente individua tre nodi centrali da sciogliere. Anzitutto - ma il punto non era in realtà oggetto di discussione tra le Sezioni semplici - bisogna stabilire se l'azione è unica, ché se le azioni fossero più d'una, non solo i reati sarebbero sicuramente altrettanti, ma il regime applicabile non sarebbe quello dell'art. 81 ma quello del concorso materiale (salva ovviamente la possibilità di ravvisare la continuazione).

In secondo luogo, e passando dunque dalla unità/pluralità dell'azione alla unità/pluralità del reato, è necessario stabilire in che condizioni esso si possa moltiplicare: una volta accettato l'orientamento secondo il quale il reato si moltiplica al moltiplicarsi delle offese prodotte, si rendeva dunque necessario un confronto con il criterio largamente sostenuto in dottrina circa la *qualità*

⁴ Sostengono tale orientamento, facendo soprattutto leva sul raffronto con l'art. 338 c.p. (la violenza o minaccia posta contro un intero organo condurrebbe ad una pena irragionevolmente minore rispetto a quella per la resistenza contro più PU; ma vedi il rilievo di FIMIANI, *Il concorso formale*, cit., 1643 s.) e ricollegando la moltiplicabilità del reato al numero di atti contro cui è opposta resistenza: Cass., Sez. VI, 15 settembre 2014, P.G. in proc. Pastore, in *Mass. Uff.*, n. 260374; Id., Sez. VI, 27 gennaio 2017, n. 4123, Mozzi, *ivi*, n. 269005; Id., Sez. VI, 22 agosto 2017, P.G. in proc. Damiani, *ivi*, n. 270939; Id., Sez. VI, 20 novembre 2017, Diop, *ivi*, n. 271559. Meno precisi ed efficaci sembrano invece i soventi rilievi in ordine all'unità di elemento soggettivo, che si fondano sulle massime di Id., Sez. I, 23 aprile 1988, n. 5015, Gubinelli, *ivi*, n. 178225, e Id., Sez. II, 23 dicembre 1997, Marrosu, in *Cass. pen.*, 1999, 4, 1107 ss. In dottrina, cfr. CIRILLO, *I delitti di violenza pubblica [violenza, minaccia o resistenza all'autorità]*, in *Reati contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, vol. V, diretto da Palazzo, Paliero, Torino, 2011, 170. Riconoscono l'esistenza di un bene personalistico, concludendo tuttavia per l'unità del reato anche in caso di pluralità di soggetti passivi, RICCIO, voce *Violenza o minaccia e resistenza alla Pubblica amministrazione*, *Noviss. Dig. It.*, vol. XX, Torino, 1975, 980; MARTINA, voce *Resistenza a Pubblico Ufficiale*, in *Enc. Giur. Trecc.*, vol. XXVI, Roma, 1991, 2; PASELLA, voce *Violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale*, in *Dig. Pen.*, 252 ss. (e soprattutto nota 19).

del bene giuridico protetto, che subordina la moltiplicabilità al fatto che il bene offeso sia un bene *altamente personale*⁵.

Il terzo nodo, infine, riguarda l'individuazione del numero di offese realizzate nel caso in esame, ed esigeva dunque la corretta individuazione del bene protetto dall'art. 337.

Rispetto ai primi due problemi, la cui accurata critica richiederebbe un esame approfondito dell'intero istituto del concorso formale omogeneo, ci limiteremo solo a brevissimi *flash*. Per quanto riguarda l'unità di azione, i giudici di legittimità non si discostano dall'impostazione dominante, secondo cui si ha unità se i più reati sono commessi con unico atto ovvero, in caso di pluralità di atti, se essi sono contestuali e raccolti da un unico fine⁶. Quanto al criterio

⁵ Cfr. soprattutto PAGLIARO, voce *Concorso di reati*, in *Enc. dir.*, vol. VIII, Milano, 1961, 662. L'impostazione sembra risalire a HONIG, *Studien zur juristischen und natürlichen Handlungseinheit: zugleich ein Beitrag zur Strafrechtsreform*, Mannheim, 1925, 71. Cenni anche in MORO, *Unità e pluralità*, cit., 166, e GU. SABATINI, *Istituzioni di diritto penale. Parte generale*, vol. I, II ed., Roma, 1935, 341. La tesi è espressamente accolta da DEL ROSSO, *Spunti problematici in tema di reato progressivo e di progressione criminosa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1976, 632; M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, vol. I, III ed., Milano, 2004, cit., 725 s.; PROSDOCIMI, voce *Concorso di reati e di pene*, in *Dig. disc. pen.*, vol. II, Torino, 1988, 515; B. ROMANO, *sub Art. 81*, in PADOVANI, *Codice Penale*, VI ed., Tomo I, Milano, 2014, 574; COCCO, *Reato istantaneo, di durata e a più fattispecie. Questioni controverse di unità e pluralità*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2017, 2, 374 ss.; BRUNELLI, *Il diritto penale delle fattispecie criminose*, II ed., Torino, 2013, 232; BORSARI, *Il concorso materiale e formale di reati. Il reato complesso*, in M. Ronco (diretto da), *Il reato*, Bologna, 2011, 222 s.; e, nella manualistica, *ex multis* (ma in diversi manuali il problema non è affrontato), BOSCARIELLI, *Compendio di diritto penale. Parte generale*, II ed., Milano, 1976, 236; FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, VII ed., Bologna, 2014, 701; PADOVANI, *Diritto penale*, X ed., Milano, 2012, 117; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, VIII ed., Vicenza, 2015, 461 s.; PALAZZO, *Corso di diritto penale. Parte generale*, V ed., Torino, 2013, 223 ss.; GAROFOLI, *Manuale di diritto penale. Parte Generale*, IX ed., Roma, 2013, 1201.

⁶ Si tratta di criteri che rievocano concezioni naturalistiche dell'azione, mai davvero sopite sul terreno del concorso formale omogeneo per le evidenti difficoltà delle teorie normative in questo settore, che hanno addirittura spinto alcuni "normativisti" a proporre l'eliminazione dell'unità di azione dall'art. 81 c.p. (così PROSDOCIMI, voce *Concorso di reati e di pene*, cit., 516). Le teorie naturalistiche più avanzate cementano infatti i più movimenti corporei (gli "atti", intesi oggettivamente ma dotati di *suitas*: v. ANTOLISEI, *L'azione e l'evento nel reato*, Milano, 1928, 22 ss. e 57 ss.) in una sola azione proprio con i criteri dell'unicità dello scopo e della contestualità degli atti (v., *ex multis*, ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, II, Milano, 1949, 144; RANIERI, *Diritto penale. Parte generale*, Milano, 1945, 169 ss. e 340 ss.; PANNAIN, *Manuale di diritto penale*, cit., 591 s.; PIOLETTI, *Manuale*, cit., 125 e 240; DEL ROSSO, *Spunti problematici*, cit., 632; LEONE, *Del reato abituale, continuato e permanente*, Napoli, 1933, p. 45. Utilizzano la sola contestualità degli atti M. ROMANO, *Commentario*, cit., 726 s.; F. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., p. 125 ss.; M. GALLO, *L'elemento oggettivo del reato*, Torino, 1974

della *qualità* del bene giuridico, invece, le Sezioni unite se ne discostano: ciò che importa è senz'altro il numero di offese realizzatesi, ma a prescindere dalla *qualità* del bene protetto, criterio che non gode di alcun saldo fondamento, né dispone di sicuri confini capaci di stabilire con precisione quali beni siano *altamente personali* e quali no. Perciò, concludono i giudici, qualsiasi reato è suscettibile di moltiplicazione pur a fronte di una sola azione, a patto che si sia moltiplicata l'offesa al bene protetto⁷. Il passaggio è importante perché se

(rist. 1992), 58 ss., e ID., *Diritto penale italiano. Appunti di parte generale*, vol. I, Torino, 2014, 232 (v. però ID., *Le forme del reato*, cit., 74). In giurisprudenza v. Cass., Sez. II, 7 ottobre 2013, Tammaro e altro, in *Mass. Uff.*, n. 256729, e ID., Sez. II, 20 giugno 2012, n. 24541, Nicotra, *ivi*, n. 253086, in tema di estorsione; ID., Sez. II, 21 gennaio 2015, n. 2542, Marseglia, *ivi*, n. 253086, e ID., Sez. VI, 4 marzo 2003, n. 9952, Fanti, *ivi*, n. 224040, in tema di rapina; *contra*, rilevando come tali criteri siano utili semmai per ricostruire la medesimezza del disegno criminoso e mal si concilino con i casi di *aberratio delicti* plurilesiva, D. BRUNELLI, *Unità comportamentale, unità o pluralità di reati: alcune proposizioni*, in *Studium iuris*, 2002, 7-8, 896, e ID., *Concorso formale di reati*, cit., 2831; v. anche PROSDOCIMI, voce *Concorso di reati*, cit., 512 ss.). Neanche il *finalismo* era riuscito a soppiantare tali teorie in questo terreno (per tutti, con riferimento al concorso formale, WELZEL, *Der allgemeine Teil des deutschen Strafrechts*, Berlino, 1940, 101 ss.; BETTIOL, *Rilievi metodologici sul concetto di azione*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1940, 3 ss.; BETTIOL, PETTOELLO MANTOVANI, *Diritto penale*, XII ed., Padova, 1986, 685 ss.). Come noto, sul dato ontologico e pre-giuridico del *fine* che caratterizza il loro endemico ed ontologico concetto di azione, i finalisti aggiungono anche la valutazione normativa, cosicché l'unità/pluralità del reato risulta *non solo* dall'unità/pluralità dell'azione, cioè del *fine* posseduto ed estroflesso nell'azione dall'agente, *ma anche* dalla valutazione normativa di tale fine: il reato è unico se unico è sia il fine che la sua valutazione normativa. Questo permetteva di spiegare i reati abituali (azioni naturalisticamente plurime valutate unitariamente dal diritto) ma non il concorso formale: se a più fatti corrispondono sempre più fini, e a più fini corrisponde sempre più azioni, sarebbe impossibile commettere più fatti con una sola azione; se più sono i reati, dunque, si dovrebbe a rigore avere sempre un'azione naturalisticamente plurima, cioè più azioni. Perciò BETTIOL, PETTOELLO MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 695 s., sono costretti a ricorrere all'*escamotage* di DELITALA, *Il fatto nella teoria generale del reato*, Padova, 1930, 203 ss., che nel concorso formale omogeneo considerava l'unità di azione come solo apparente, nel senso che l'art. 81 c.p. non considererebbe l'*intera* azione, ma solo il suo profilo oggettivo, moltiplicandosi invece necessariamente l'elemento psicologico a seconda del numero di offese prodotte.

⁷ Senza qui poter approfondire la critica, è appena il caso di rilevare come il criterio della *qualità* del bene giuridico, indubbiamente incerto ed apodittico, rispondeva comunque ad una logica precisa, che le Sezioni unite non sembrano aver considerato: nei reati contro il patrimonio, infatti, in assenza di un simile limite alla moltiplicabilità del reato, si dovrebbe concludere che ogni qual volta un reato comporti un'offesa patrimoniale a più persone si avrebbe una sua moltiplicazione. Gli evidenti e paradossali esiti applicativi che ne deriverebbero erano ben presenti ai sostenitori del criterio, tanto che le varianti meno rigide dello stesso avevano come contenuto minimo l'esclusione della moltiplicabilità proprio dei reati contro il patrimonio (così PROSDOCIMI, *Contributo alla teoria del concorso formale di reati*, Padova, 1984, 36, nota 54).

fosse invece stato accettato il criterio della *qualità* del bene giuridico, ovviamente, solo riconoscendo l'esistenza *anche* di un bene personalissimo del PU tra quelli protetti dall'art. 337 avrebbe avuto senso proseguire l'indagine senza proclamare *a priori* la non moltiplicabilità dell'offesa.

L'abbandono di tale criterio permette così di passare all'analisi del caso di specie senza vincolare la moltiplicabilità del reato ad una sua natura plurioffensiva. Ed infatti, i giudici accolgono il primo degli orientamenti sopra descritti, secondo cui il reato si moltiplica al moltiplicarsi dei PU coinvolti, attribuendo però ad esso una natura mono-offensiva: essi compiono cioè un'interpretazione del concetto di "buon andamento" che permette di agganciare il bene protetto dalla fattispecie di cui all'art. 337 direttamente ai Pubblici Ufficiali verso cui è opposta la resistenza, riuscendo così a giustificare la moltiplicabilità dell'offesa - e dunque del reato - senza dover parallelamente riconoscere l'esistenza di un bene *altamente personale*.

Il percorso argomentativo delle Sezioni unite può riassumersi così: da un'analisi sulla struttura della fattispecie dell'art. 337 si evince una condotta base consistente nella resistenza violenta o minacciosa contro un PU, mentre il fatto che essa debba avvenire durante l'esecuzione di un atto del suo ufficio serve solo a ritagliare temporalmente le condotte rilevanti, differenziando così la fattispecie da quelle limitrofe (artt. 336 e 338) ed indicando al contempo uno stretto rapporto tra il PU e la PA. Da uno sguardo a dottrina e giurisprudenza di diritto amministrativo, inoltre, è dato dedurre che tale rapporto (cioè il *rapporto organico*) è così stretto da legittimare la conclusione che ogni PU rappresenta e riproduce nel suo piccolo un processo volitivo ed esecutivo della PA, per cui ogni resistenza ad ogni PU è una autonoma resistenza alla PA, anche se l'atto che essi stanno compiendo è uno solo. Pertanto, l'interesse «al normale funzionamento della pubblica amministrazione», si legge nella sentenza, «va inteso in senso ampio, in quanto in esso si ricomprende anche la sicurezza e la libertà di determinazione e di azione degli organi pubblici, mediante la protezione delle persone fisiche che singolarmente o in collegio ne esercitano le funzioni o ne adempiono i servizi, così come previsto dagli artt. 336, 337 e 338 c.p.».

3. Il bene offeso dalla resistenza a Pubblico Ufficiale

Centriamo subito la critica: ci sembra che il bene protetto dalla norma debba ravvisarsi nel solo generale buon andamento della Pubblica Amministrazione e non nel libero espletamento delle funzioni del PU, come sostenuto invece dai giudici di legittimità. Da un lato, infatti, tale bene giuridico non sembra poter davvero godere di una propria autonomia; dall'altro, invece, esiste un

bene di cui è titolare il PU e che viene offeso nel caso di specie, ma esso non ha niente a che vedere con la norma in esame. Tali aspetti rappresentano i due sviluppi del lavoro: prima saranno criticamente esaminati gli argomenti utilizzati dalle Sezioni Unite, nel tentativo di svigorire la soluzione da esse proposta; e l'opposta soluzione sarà in seguito suffragata eliminando ricostruzioni alternative tramite l'inquadramento della fattispecie nell'istituto del reato complesso, da cui si tenterà di ricavare quelle indicazioni di cui tipicamente una norma di parte generale è feconda quando si tratta di interpretare una norma di parte speciale (§ 4).

Sotto il primo profilo, è bene evidenziare subito il passaggio logico che porta a sostenere la moltiplicazione del reato in tanti quanti sono i PU "resistiti" e che consiste nell'identificare ogni PU con la PA: tale operazione, infatti, permette di slegare le azioni del PU stesso dall'atto che egli sta eseguendo - poiché, una volta "autonomizzato" e trasformato esso stesso in PA, non è più necessario rintracciare un collegamento tra esso e la PA, poiché esso è *già* una PA - e dunque separare il "moltiplicatore" dalla unità/pluralità degli atti posti in essere ed agganciarlo alla unità/pluralità di PU coinvolti.

La premessa fondamentale del ragionamento sta dunque nel riconoscimento del carattere non essenziale per la definizione della condotta tipica, ma di mera "selezione temporale", dell'inciso «*durante lo svolgimento di un atto del suo ufficio*», poiché esso depotenzia il riferimento all'atto stesso concentrando l'attenzione sul fatto che la resistenza è opposta ad un PU; e ciò permette di ipervalorizzare il rapporto di immedesimazione organica tra PA e PU, autonomizzando i processi volitivi ed esecutivi di ogni singolo PU, fino ad affermare che "[...] il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio è esso stesso pubblica amministrazione, costituendo lo strumento della sua estrinsecazione nel mondo giuridico tanto sul piano volitivo che su quello esecutivo"⁸. Tali considerazioni, tuttavia, pur non sottacendolo, sottovalutano il fatto che proprio il momento in cui la resistenza avviene, e non la qualità di PU del soggetto passivo, determina, *coeteris paribus*, il titolo di reato per cui si risponde e la minore o maggiore gravità della sanzione astrattamente applicabile.

Se infatti la resistenza interviene nel momento di formazione dell'atto è integrata la più grave fattispecie di cui all'art. 338 (Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti); se interviene nella fase di formazione della volontà del PU di compiere un atto già formato è integrata la fattispecie di cui all'art. 336 (Violenza o minaccia a

⁸ Sent. cit., § 4.2.

un pubblico ufficiale)⁹; e se infine essa è posta in essere durante lo svolgimento di un atto che rappresenta l'esito di una volontà (sia della PA di formarlo che del PU di eseguirlo) già concretizzatasi, allora si avrà il reato di cui all'art. 337 (Resistenza a un pubblico ufficiale). A fronte di condotte nel resto sostanzialmente identiche (resistenza violenta o minacciosa contro almeno un PU), è già evidente come sia proprio il "momento" in cui la resistenza avviene a determinare il disvalore penale complessivo del fatto, selezionando quale delle summenzionate fattispecie sia applicabile.

Ma quel che più vale, è che se la resistenza fosse opposta in un momento del tutto slegato dalla formazione o dal compimento di un atto, pur estrinsecandosi contro un PU, il reato contestabile sarebbe la violenza privata (art. 610 c.p.), per la configurabilità della quale la qualità di PU del soggetto passivo è del tutto irrilevante.

In questa prospettiva, chi oppone resistenza ad un PU commette una violenza privata, salvo che tale violenza non si riverberi contro l'esecuzione di un atto¹⁰; ed allora è il fatto che la resistenza sia posta contro l'atto a segnare il (maggiore) disvalore del fatto previsto dall'art. 337, non il fatto che sia posta contro un PU¹¹. A riprova di ciò, basti considerare che, secondo l'art. 337, la resistenza è tipica anche se rivolta contro un terzo cui il PU abbia richiesto assistenza e che PU dunque non è: a patto ovviamente che tale resistenza sia diretta ad impedire il compimento dell'atto. È allora solo tale circostanza che trasforma una violenza privata in una resistenza punibile *ex art. 337 c.p.*

Ciò dimostra che la resistenza concretamente posta contro i processi volitivi

⁹ Cfr. PAGLIARO, PARODI GIUSINO, *Principi*, cit., 420.

¹⁰ In termini simili già NEPPI MODONA, *Inscindibilità del reato complesso e ne bis in idem sostanziale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1966, 208. Questa prospettiva collima peraltro con il concetto unitario di violenza costruito da VIGANÒ, *La tutela penale della libertà individuale. I. L'offesa mediante violenza*, Milano, 2002, 278 s., su cui v. anche *infra*, nota 19.

¹¹ Non vale qui obiettare che non si punisce qualsiasi interferenza al compimento dell'atto, ma solo le resistenze violente o minacciose, per riaffermare la centralità della figura del PU: a parte il fatto che la giurisprudenza, se da un lato non ritiene sufficiente la mera resistenza passiva, dall'altro ammette che possa integrare il reato anche la sola violenza sulla cosa (cf. da ultimo Cass., Sez. VI, 10 febbraio 2015, n. 6069, Malcangi, in *Mass. Uff.*, n. 262342), il requisito della violenza e minaccia, tenendo a mente che la fattispecie non richiede l'effettivo impedimento dell'atto, può leggersi come necessaria idoneità della resistenza, onde evitare la punizione di comportamenti del tutto inoffensivi proprio sotto il profilo del pericolo per il buon andamento della PA. Per una ricostruzione dell'atteggiarsi della violenza in questo ed in altri reati v. PONTERIO, *Sull'assorbimento della violenza nelle fattispecie criminose*, in *Cass. pen.*, 1986, 7-8, 1428 ss.; VIGANÒ, *La tutela penale*, cit., 17 ss. e *passim*. Sull'offesa arrecata ad un bene personale del PU v. *infra*, § 5.

ed esecutivi del PU rileva solo in quanto essi siano riferiti ad un atto; e a nulla rileva del resto l'esistenza di un "rapporto organico", su cui le Sezioni Unite fondano invece la suddetta "autonomizzazione" del PU. La teoria del rapporto organico (o dell'*immedesimazione organica*¹³) non comporta infatti una identificazione totale del PU con la PA, ma è sorta per permettere tale identificazione solo per ciò che riguarda l'imputazione delle azioni del primo alla seconda, in modo tale estendere la responsabilità della PA agli atti compiuti dal PU, ovviando così alla mancanza di capacità di agire della prima¹³. L'esistenza di un rapporto organico non trasforma dunque ogni PU in una PA a tutti gli effetti, ma ha il solo scopo di imputare automaticamente alla PA gli atti compiuti dal PU, senza dover ricorrere all'istituto civilistico della rappresentanza (artt. 1387 c.c. e ss.), che lascerebbe i terzi privi di sufficienti garanzie¹⁴. E che gli atti compiuti dai PU debbano intendersi come compiuti dalla PA non basta evidentemente a trasformare i PU stessi in singole ed autonome, vere e proprie PA¹⁵.

Ecco che se il PU non è una PA *tout court*, è necessario ristabilire un collegamento tra i due, non potendosi punire qualsiasi incidenza sui processi volitivi ed esecutivi dei Pubblici Ufficiali, ma solo quelle che hanno ad oggetto dei processi riferibili tanto al PU quanto alla PA: e tali sono proprio - e solo - quelli che riguardano il compimento di un atto amministrativo¹⁶. Altrimenti,

¹² L'utilizzo sinonimico di tale locuzione è ammissibile, ma va sottolineato come essa originariamente denotasse una teoria secondo cui, tramite i suoi organi, la PA acquisisce *capacità di agire*, mentre oggi si tende ad ammettere al massimo che essa possa acquisire *capacità di imputazione giuridica degli atti giuridici* [sul punto v. SCOCA (a cura di), *Diritto amministrativo*, III ed., Torino, 2014, 78].

¹³ Che tale sia lo scopo della teoria organicistica è dato costante in tutta la manualistica: cfr., ad es., SCOCA (a cura di), *Diritto amministrativo*, cit., 76 ss.; SCIULLO, *L'organizzazione amministrativa. Principi*, Torino, 2013, 98 s.; CERULLI IRELLI, *Lineamenti del diritto amministrativo*, VI, Torino, 2017, 91 ss.; CORSO, *Manuale di diritto amministrativo*, VII, Torino, 2015, 11 ss.

¹⁴ Spiega bene tale passaggio, in uno studio proprio sulla responsabilità civile verso terzi nei casi di immedesimazione organica, GALLI, *Immedesimazione organica e rappresentanza negli enti*, in *Rassegna civile*, 2004, 2, 383 ss.

¹⁵ Seguendo tale teoria, dunque, si può al massimo affermare che, nel caso di specie, l'arresto eseguito è giuridicamente imputabile all'Arma dei Carabinieri e non a Tizio e Caio (gli ufficiali che lo hanno eseguito) considerati come privati (altrimenti si tratterebbe di un sequestro di persona!); e non si può invece dedurre che la resistenza contro Tizio e Caio considerati come Pubblici ufficiali sostanzialmente una resistenza a due Pubbliche amministrazioni diverse.

¹⁶ Questa sembra del resto proprio la conclusione della Corte costituzionale nella citata ordinanza n. 425 del 1996. Essa aveva respinto la questione di costituzionalità sulla irragionevolezza del minimo edittale di 6 mesi previsto dalla fattispecie in esame, proposta a seguito della sent. n. 341 del 1994, che aveva dichiarato illegittimo l'identico limite minimo previsto per l'oltraggio a Pubblico Ufficiale (art. 341

del resto, non sussisterebbe alcuna offesa al buon andamento della Pubblica Amministrazione – di cui il bene ricostruito dalle Sezioni unite sarebbe comunque una specificazione – ma, al massimo, al suo “prestigio”: bene che però chiaramente non è quello protetto dalla norma in esame¹⁷.

Se dunque il PU non è una PA vera e propria, l’atto, in definitiva, acquista un valore centrale nell’economia di queste fattispecie, selezionando quali processi volitivi ed esecutivi del PU sono rilevanti, quali di essi, cioè, se “resistiti”, rendono tale resistenza penalmente sanzionabile, mentre il fatto che la resistenza sia diretta anche contro un PU, che è un elemento costante anche nelle altre incriminazioni limitrofe, è di fatto irrilevante. Il PU è infatti solo il “concreto recettore” della resistenza: poiché il compimento di un atto non può che essere posto in essere da un PU (o da un soggetto da egli richiesto), la resistenza contro l’atto passa necessariamente per la resistenza contro di questo; tant’è che, laddove possibile (art. 338), la resistenza prescinde (*rectius*:

c.p., oggi abrogato per effetto dell’art. 18, l. 25 giugno 1999, n. 205, e successivamente reinserito con modifiche nell’art. 341-*bis* c.p. dalla l. 15 luglio 2009, n. 94), in quanto tale limite rispondeva ad una concezione del rapporto tra amministrazione e società non più in linea con la moderna “*coscienza democratica*”, secondo la quale le forme più lievi di oltraggio, pur dirette contro un Pubblico Ufficiale, non possono essere ritenute così gravi da giustificare una pena minima così alta. Posto che l’ordinanza n. 425 valorizza il fatto che il limite minimo di cui all’art. 337 si giustifica in ragione del fatto che qui – a differenza che nell’oltraggio – non entra in gioco solo un bene personale del PU, ma anche e soprattutto il «*diritto-dovere della stessa pubblica amministrazione di non subire intralci nell’assolvimento dei suoi compiti*», i giudici di legittimità ne hanno dedotto l’esistenza di una “*compenetrazione tra la persona fisica del pubblico ufficiale e la pubblica amministrazione per la quale quello agisce*”, sulla base della quale hanno poi argomentato le susposte conclusioni. Non ci sembra tuttavia che tale passaggio avvalli in alcun modo una totale immedesimazione tra PU e PA. Anzi, la legittimità del limite minimo di cui all’art. 337 sembrerebbe proprio essere dovuta al fatto che per la configurabilità dell’oltraggio non era richiesto che il PU stesse compiendo un atto del suo ufficio (lo è solo dal 2009, ma la sostanza non cambia: l’oltraggio infatti non ha la capacità di intralciare la commissione dell’atto), ma solo che avvenisse “*a causa o nell’esercizio delle sue funzioni*”: dunque la maggior gravità minima del fatto ben può attribuirsi all’intralcio al compimento dell’atto senza implicare affatto che la volontà di ogni PU sia equiparabile ad una autonoma volontà della PA.

¹⁷ Esemplicando, chi oppone resistenza contro il PU impedendogli di recarsi ai servizi igienici – pur nel corso dell’esecuzione di un atto amministrativo, e a meno che tale azione sia dettata non da esigenze fisiologiche ma dal compimento dell’atto stesso – non pone in essere una resistenza rilevante ex art. 337, pur interferendo sui processi volitivi ed esecutivi del PU, perché essi non hanno niente a che vedere con l’atto che il PU si accinge ad eseguire, ed in effetti non arrecano alcuna offesa al buon andamento della PA.

può prescindere¹⁸⁾ dall'estrinsecarsi della violenza direttamente su un PU.

4. Bene giuridico e reato complesso in senso lato

Escluso che il bene giuridico protetto dalla norma in esame possa essere aganciato ai singoli PU, passiamo al secondo profilo: esiste invero un bene di cui è titolare il PU e che viene offeso in caso di resistenza violenta o minacciosa, un bene diverso dal buon andamento della PA e dal libero espletamento delle attività dei suoi funzionari, un bene personalistico, di libertà individuale¹⁹⁾; un bene che non è però quello effettivamente tutelato dalla norma in parola²⁰⁾. Che il PU sia titolare di tale bene, cioè, non è da mettersi in discussione: egli è titolare di tutti i beni che l'ordinamento gli riconosce, dalla vita al patrimonio. Ma un conto è riconoscere che un bene esiste e che un soggetto ne è titolare, un conto è individuare il bene effettivamente protetto da una norma incriminatrice²¹⁾.

Quella di cui all'art. 337, infatti, è fattispecie inquadrabile nel discusso schema del *reato complesso in senso lato*, in quanto composta di elementi di per sé già costituenti reato più altri di per sé *non delittuosi*²²⁾. La fattispecie in esa-

¹⁸⁾ La l. 3 luglio 2017, n. 105, infatti, ha introdotto nella fattispecie di *Violenza o minaccia a Corpo politico, amministrativo o giudiziario* (art. 338), un riferimento anche "ai singoli componenti"; ma ciò non toglie ovviamente che la violenza o minaccia possa anche estrinsecarsi impersonalmente, contro l'organo in generale.

¹⁹⁾ O anche - il discorso che ci accingiamo a fare non cambia - di integrità fisica, se si interpreta il concetto di violenza slegandolo da quello di coazione ed "accontentandosi" dell'aggressione fisica in quanto tale, così da costruire un concetto restrittivo ma unitario valido per tutte le fattispecie, come autorevolmente sostenuto da VIGANÒ, *La tutela penale*, cit., 258 ss., e GATTA, *La minaccia. Contributo allo studio delle modalità della condotta penalmente rilevante*, Roma, 2013, *passim*. Sull'impossibilità di costruire un tale concetto unitario v., per tutti, DE SIMONE, voce *Violenza (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. XLVI, Milano, 1993, 903 ss.

²⁰⁾ Ne sostiene invece il necessario riconoscimento S. BERNARDI, *Per le Sezioni Unite sussiste concorso formale tra più reati di resistenza a pubblico ufficiale nel caso in cui la condotta di violenza o minaccia sia utilizzata per opporsi a una pluralità di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio*, in *www.penalecontemporaneo.it*, § 8.

²¹⁾ Colgono bene come un fatto penalmente rilevante possa coinvolgere numerosi interessi non per forza rientranti nell'ambito di tutela di tale fattispecie (anche se rientranti tra gli scopi della norma stessa), PAGLIARO, *Bene giuridico e interpretazione della legge penale*, in *Studi in onore di Francesco Antolisei*, II, Milano, 1965, 396, nota 16; GREGORI, *Adeguatezza sociale e teoria del reato*, Padova, 1969, 25 ss.; FALCINELLI, *La complessità del reato: tra unità del fatto, unicità dell'offesa e pluralità del "danno"*, in *questa Rivista*, 2013, 2, 5.

²²⁾ L'espressione è di MORO, *Unità e pluralità*, cit., 239 e *passim*. Sull'ammissibilità del reato complesso in senso lato la dottrina dibatte da tempo. Oltre all'A. appena citato escludono che questa figura rientri

me si compone cioè di violenza privata o minaccia più altri elementi non costituenti autonomo reato (qualità di PU del soggetto passivo, direzione della violenza contro un atto dell'ufficio), ma il concorso tra norma componente e

nel reato complesso riconoscendovi generalmente un normale rapporto di specialità anche ANTOLISEI, *Reato composto, reato complesso e progressione criminosa*, in *questa Rivista*, 1949, 68 (che inserisce anche il reato complesso in senso stretto nella specialità); SPIEZIA, *Il reato complesso*, Udine, 1937, 57 ss.; RANIERI, *Il reato complesso*, Milano, 1940, 7, 18 ss. e 34 (il quale esclude che si tratti di specialità); PANNAIN, *Manuale di diritto penale*, cit., 598; VASSALLI, voce *Reato complesso*, in *Enc. dir.*, vol. XXXVIII, Milano, 1987, 821 s. e 834 (e già ID., *Nuove e vecchie incertezze sul reato complesso*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1978, 1, 409 ss.); GU. SABATINI, *Istituzioni di diritto penale. Parte generale*, IV ed., Vol. I, Catania, 1946, 349; DELOGU, *Reato accessorio e reato complesso*, in *Giust. Pen.*, 1947, II, 223; BIANCHEDI, *Cenni sul reato complesso e sul furto accompagnato da violenza sulle cose*, in *Annali dir. proc. pen.*, 1938, 519; PIOLETTI, *Profili del reato complesso*, in *Riv. pen.*, 1937, 1196 ss.; ID., *Manuale*, cit., 256 ss.; GRISPIGNI, *Corso di diritto penale secondo il nuovo codice*, vol. I, Padova, 1932, 509, nota 2; M. GALLO, *Diritto penale*, cit., 168 ss.; MANNA, *Corso di diritto penale. Parte generale*, III ed., Trento, 2015, 479 (il quale, intendendo il reato complesso come una deroga al concorso formale, lo ritiene necessariamente configurabile solo tra più reati); M. ROMANO, *Commentario*, cit., 793; VANNINI, *Manuale diritto penale. Parte generale*, Firenze, 1954, 260; BATTAGLINI, *Diritto penale. Parte generale*, Padova, 1949, 286; PAOLI, *Principi di diritto penale*, vol. III, Padova, 1929, 33; CADOPPI, VENEZIANI, *Elementi di diritto penale. Parte generale*, VI ed., Padova, 2015, 516. La includono invece nel reato complesso FROSALI, *Concorso di norme e concorso di reati*, II ed., Milano, 1971, cit., 407; SANTORO, *Manuale di diritto penale*, vol. I, Torino, 1958, 140 e 536; F. MANTOVANI, *Concorso e conflitto di norme nel diritto penale*, Bologna, 1966, 292 ss.; DE MARSICO, *Diritto penale. Parte generale*, (rist.), Napoli, 1969, 296; PIACENZA, voce *Reato complesso*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. XIV, 1976, 966; PADOVANI, *Diritto penale*, cit., 391; PERGOLA, *Il reato*, Roma, 1930, 168; PROSDOCIMI, voce *Reato complesso*, in *Dig. Pen.*, vol. XI, Torino, 1996, 217 ss. (che lo ritiene fondamentale per la positivizzazione della consunzione, la quale riuscirebbe così a risolvere i casi di specialità unilaterale in concreto). Senza poterci qui dilungare, se non si identifica tale figura con un doppione della specialità, non ci sembra che le altre critiche possano risultare decisive per un suo rifiuto. Da un lato, già F. MANTOVANI, *Concorso e conflitto*, cit., 511 ss., ha dimostrato l'assenza di argomenti davvero decisivi nell'uno e nell'altro senso desumibili dalla *littera legis* degli artt. 84, 131 e 170. Per quanto riguarda invece la critica secondo la quale la deroga rispetto al concorso di reati contenuta nell'art. 84 avrebbe senso solamente in presenza di almeno due reati componenti (VASSALI, *Nuove e vecchie incertezze*, cit., 411; PROSDOCIMI, *Delitti aggravati dall'evento e reato complesso*, in *Ind. pen.*, 1985, 285; M. ROMANO, *Commentario*, cit., 793; ALESCI, *La fattispecie aggravata di rapina: reato "necessariamente" o "eventualmente" complesso?*, in *Cass. pen.*, 2016, 4, 1583), essa ci sembra facilmente superabile: il concorso di reati cui si riferisce la deroga, infatti, potrebbe anche non intendersi tra le due norme componenti, ma tra quella componente (o le più componenti) e quella complessa, anch'esse altrimenti in concorso. E a nulla varrebbe obiettare che tale concorso è già escluso dall'art. 15 (così ad es. MORO, *Unità e pluralità*, cit., 239), perché se si riconosce nel reato complesso un'ipotesi di specialità, anche il concorso tra i reati componenti è parimenti già escluso in radice dal fatto che nessuno dei due è, proprio per via dell'art. 15 (e ovviamente dell'art. 84), applicabile.

norma complessa è solo apparente in forza dell'art. 84²³.

Ora, quantomeno da un punto di vista strutturale, sia il reato (necessariamente²⁴) complesso in senso lato che quello in senso stretto sono chiaramente as-

²³ Sulla natura del reato complesso le divergenze tra le varie teorie sono quanto mai accentuate. Tra i seguaci delle teorie cd. pluraliste, secondo chi utilizza tre criteri, esso sarebbe un tipico caso di consunzione (*ex multis*, GRISPIGNI, *Corso di diritto penale*, cit., 508; RANIERI, *Reato progressivo e progressione criminosa*, Milano, 1942, 47; PANNAIN, *Manuale di diritto penale*, cit., 190 e 598; VASSALLI, voce *Reato complesso*, cit., 834; RAMACCI, *Corso di diritto penale*, V ed., Torino, 2015, 467), mentre per chi ne utilizza due si tratterebbe ora di specialità, ora di sussidiarietà espressa (così ad es. FROSALI, *Concorso di norme*, cit., 405 ss. Interessante la posizione dello SPIEZIA, *Il reato complesso*, cit., 233, secondo cui il reato complesso si pone in rapporto di incompatibilità con le fattispecie componenti); per i sostenitori delle teorie moniste (v. per tutti ANTOLISEI, *Reato composto*, cit., 68; CONTI, voce *Concorso apparente di norme*, in *Noviss. Dig. it.*, vol III, 1959, 1017), l'art. 84 altro non sarebbe che ripetizione dell'art. 15, poiché vi sarebbe sempre un'ipotesi di specialità tra la fattispecie complessa e quelle che la compongono, in virtù del fatto che la prima presenta elementi in più rispetto ad entrambe le fattispecie che la costituiscono; ciò che vale a maggior ragione quando la complessità derivi da una fattispecie cui si unisce un'altra in forma di circostanza aggravante. Discusso, inoltre, è anche se si tratti di una deroga al concorso materiale (così PISAPIA, *Istituzioni diritto penale*, II ed., Padova, 1970, 192; SANTORO, *Manuale*, cit., 141 e 530; PANNAIN, *Manuale di diritto penale*, cit., 585; PROSDOCIMI, voce *Reato complesso*, cit., 212; FLORIAN, *Parte generale del diritto penale*, Vol. I, IV ed., Milano, 1934, 408. *Contra*, GU. SABATINI, *Il reato progressivo nel sistema delle deroghe al concorso di reati*, in *Scritti in onore di Ugo Conti*, 1932, 67, ID., *Istituzioni*, cit., 345; MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, III ed., vol. II, Torino, 1950, 608; e VASSALLI, voce *Reato complesso*, cit., 835, secondo cui esso non sarebbe una deroga al concorso reati ma un istituto autonomo che traduce il principio del *ne bis in idem*; così anche F. MANTOVANI, *Concorso e conflitto*, cit., 69 s., che evidenzia la differenza tra apparenza del concorso e unificazione legislativa di più fatti distinti, e quindi di più norme distintamente e congiuntamente applicabili. Esclude che si tratti di un fenomeno di unificazione legislativa già SPIEZIA, *Il reato complesso*, cit., 193 ss. Anche per il RANIERI, *Il reato complesso*, cit., 132, infine, non si tratterebbe di deroga al concorso di reati; egli si riferisce però al regime sanzionatorio previsto per il concorso di reati, e non al concorso di norme; critica l'impostazione di tale A. il MORO, *Unità e pluralità*, cit., 241 ss., nota 108) o al concorso formale (così MANNA, *Corso di diritto penale*, cit., 479; per PESSINA, *Elementi di diritto penale*, cit., 288, il reato complesso è un *species* del concorso formale, che egli non ritiene essere una vera pluralità di reati).

²⁴ Proprio argomentando dal fatto che la violenza sufficiente per integrare alcune fattispecie che la richiedono non sempre è anche sufficiente da integrare la violenza privata di cui all'art. 610 (cfr. NEPPI MODONA, *Sulla posizione della «violenza» e della «minaccia» nella struttura delle fattispecie criminose*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1964, 530 ss.; VASSALLI, voce *Reato complesso*, cit., 829 ss.; così anche, in tema di resistenza a PU, la già menzionata Cass., Sez. VI, 22 agosto 2017, P.G. in proc. Daniani), parte della dottrina affianca al reato *necessariamente* complesso - che racchiude in sé tutte le modalità di realizzazione del/dei reato/i componente/i - anche la figura del *reato eventualmente complesso*, in cui la/e fattispecie componente/i non è/sono parte/i *obbligatoria/e* di quella complessa, ma solo accidentale. La differenza, tuttavia, è qui irrilevante, posto che in entrambi i casi la violenza commessa dal soggetto

similabili ad un'ipotesi di specialità. Ma il fatto che nel reato complesso *in senso stretto* sia tendenzialmente ravvisabile una plurioffensività, e che dunque i beni protetti dalle norme componenti sopravvivano immutati, non deve condurre all'idea che quello *in senso lato*, i cui elementi sono sufficienti ad integrare un solo reato, debba necessariamente tutelare lo stesso bene protetto da tale reato.

Il reato complesso, infatti, non è una mera somma di reati, ma è un reato del tutto autonomo, che si presenta in natura come qualsiasi altro reato presente nella legislazione penale: è l'interprete che lo scompone in fattispecie componenti per comodità ed uso ermeneutici²⁵. Esso non si ricava *per sintesi* ma *per analisi*²⁶, non è un semplice *ensemble* di reati ancora autonomi ma un reato *sui generis* che presenta così tanti tratti in comune con uno o più reati che anch'essi sarebbero apparentemente integrati. Quando il legislatore crea una fattispecie complessa, è del tutto irrilevante che egli desideri o sia cosciente di unificare più reati: tale unificazione è un processo fittizio di mera interpretazione, utile per conoscere meglio le parti di una fattispecie, ma dal quale non è lecito trarre la conclusione che si tratti di una mera somma di reati²⁷. I reati

agente non avrebbe alcun rilievo autonomo (*ex art. 610*), vuoi perché atipica, vuoi perché tipica ma assorbita. La figura del reato eventualmente complesso è ammessa, tra gli altri, da: ANTOLISEI, *Reato composto*, cit., 72; VASSALLI, voce *Reato complesso*, cit., 829 ss.; F. MANTOVANI, *Concorso e conflitto*, cit., 297 e 529, secondo il quale esso rappresenterebbe peraltro le ipotesi di maggior frequenza; PROSDOCIMI, voce *Reato complesso*, cit., 213 ss.; M. ROMANO, *Commentario*, cit., 794; MARINUCCI, DOLCINI, *Manuale di diritto penale*, VI ed., Milano, 2017, 529. Tra gli Autori che invece la escludono: RANIERI, *Il reato complesso*, cit., 30; PANNAIN, *Manuale di diritto penale*, cit., 599; MANZINI, *Relazioni tra il delitto di saccheggio e quello di furto*, in *questa Rivista*, 1946, II, 248 s.; DE FRANCESCO, *Lex specialis. Specialità ed interferenza nel concorso di norme penali*, Milano, 1980, 85; CANESTRARI, CORNACCHIA, DE SIMONE, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, II ed., Bologna, 2017, 848 ss.; PADOVANI, *Diritto penale*, cit., 391 s.; PONTERIO, *Sull'assorbimento della violenza*, cit., 1434. Essa è inoltre rigettata dalla giurisprudenza maggioritaria: cfr. GROSSO, PELISSERO, PETRINI, PISA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, II ed., Milano, 2017, 570.

²⁵ Coglie bene tale aspetto, ed in generale la fisionomia del reato complesso, LOSANA, *Reato complesso e ne bis in idem sostanziale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1963, 1191.

²⁶ *Ibidem*. Inversa invece l'impostazione solo terminologica del MORO, *Unità e pluralità*, cit., 155 e 237, ed anche prospettica del VASSALLI, voce *Reato complesso*, cit., 835. Attento esame di entrambe le prospettive in CONTIERI, *Sul reato complesso*, in *Foro it.*, 1946, 637 ss. Ritiene si tratti di sintesi, ma con accezione diversa – cioè come *quid pluris* – dalla somma, MUSCATIELLO, *Pluralità e unità di reati. Per una microfisica del molteplice*, Padova, 2002, 227; similmente LEONE, *Del reato abituale*, cit., 370 s.; ed anche, ci sembra, PIACENZA, voce *Reato complesso*, cit., 965.

²⁷ Ci sembra dunque erroneo concludere che nel reato complesso – soprattutto se accettato solo in senso stretto – siano sempre presenti due condotte, benché una sia “prevalente” (così ad es. RANIERI, *Il*

contenuti, divenendo “parti”, perdono la loro identità, contribuendo a costituire un’identità nuova e diversa²⁸.

Se tale impostazione non contraddice di per sé la pluri-offensività del reato

reato complesso, cit., 33 ss.; BETTIOL, *Diritto penale. Parte generale*, VII ed., Padova, 1969, 563 s.). Poiché con il termine “condotta” si intende infatti non un fenomeno materiale ma un concetto giuridico (*ibidem*, 40), con esso si descrivono gli atti il cui compimento è richiesto perché si abbia un fatto tipico; dire allora che la condotta del reato complesso in senso stretto è una somma di condotte non ha alcun rilievo: ai fini della fattispecie complessa, la condotta è una sola, poiché una sola è la descrizione degli atti che integrano tale fattispecie; certo esso avrà la particolarità di descrivere una serie di atti che sono parzialmente gli stessi descritti dalle condotte delle fattispecie componenti, ma ciò non significa affatto che il reato complesso si componga di due condotte, poiché la descrizione è pur sempre una sola. A nulla vale dunque dire che ciò che il reato complesso unifica sono i reati e non le condotte (*ibidem*, 41): sebbene un reato possa comporsi di più fattispecie (nel caso dei cd. reati a più fattispecie, alternative o cumulative), l’unità/pluralità della fattispecie non è separabile dall’unità/pluralità della condotta, perché la condotta è il requisito minimo e costante di tutte le fattispecie. Il concorso formale non contraddice affatto tale rapporto (così invece *ibidem*, 42): l’*unica* condotta da cui scaturiscono due reati, infatti, è tale solo sul piano concreto, mentre in astratto le due fattispecie potranno anche descrivere la stessa serie di atti, ma ciò non toglie che ognuna dispone della sua propria descrizione, della sua propria condotta (similmente SANTANIELLO, *Manuale*, III ed., cit., 235). V., *funditus*, PROSDOCIMI, voce *Reato complesso*, cit., 219 s., e le osservazioni che si faranno in ordine al tentativo di rapina impropria.

²⁸ Assai esemplificativa è la metafora di SPIEZIA, *Il reato complesso*, cit., 191, che paragona i reati componenti all’uomo ed al cavallo, ed il reato complesso al centauro: tale ultima creatura si può certo descrivere come fusione di un uomo e di un cavallo, ma ciò non toglie che si tratti di una specie animale a sé stante, con caratteri propri: sezionandolo, si avranno mezzo uomo e mezzo cavallo, ma non più un centauro. Proprio in ragione di tale nuova identità non ci sembra condivisibile la configurabilità del tentativo di rapina impropria nel caso in cui l’agente che non riesce ad impossessarsi della cosa mobile eserciti successivamente violenza per darsi alla fuga, poiché muove dalla scissione della rapina in furto e violenza, accontentandosi del tentativo rispetto al primo di essi per estenderlo poi alla rapina stessa (così, da ultimo, Cass., Sez. un., 12 settembre 2012, Reina, commentata da FALCINELLI, *La complessità del reato*, cit., e BRUNELLI, *Il tentativo della rapina impropria: Le Sezioni Unite liquidano sul nascere i segnali di enforcement del precedente*, in *Cass. pen.*, 2013, 1, 61 ss.). La questione è da tempo teatro di una radicale divergenza tra dottrina e giurisprudenza; per una ricostruzione del dibattito ed i riferimenti essenziali v. BRUNELLI, voce *Rapina*, in *Dig. Pen.*, vol. XI, Torino, 1996, 13 ss., e ID., *Brevi considerazioni su tentativo di rapina impropria e fattispecie penali con plurimo comportamento*, in *Cass. pen.*, 2003, 11, 3627 ss. Interessante in questo senso la concorde posizione di PROSDOCIMI, voce *Reato complesso*, cit., 220, che fa però dipendere la scindibilità del reato complesso di fronte agli istituti che con esso si intersecano (nella specie: tentativo e concorso di persone) a seconda delle modalità di realizzazione del fatto.

complesso in senso stretto²⁹, essa permette d'altra parte di evidenziare come nel reato complesso in senso lato il fatto che una fattispecie si componga - o possa comporsi³⁰; ma si dovrebbe dire: si scomponga o possa scomporsi - di elementi di per sé idonei a costituire una (sola) altra fattispecie più altri non integranti reato non significa che quest'ultima viva vita autonoma anche all'interno della fattispecie complessa, che è invece geneticamente diversa ed indipendente e ben potrebbe tutelare un bene non identico né "comprensivo" di quello protetto dalla norma componente. Se infatti, senza scivolare in una concezione metodologica del bene giuridico, esiste un innegabile rapporto tra bene protetto e struttura della fattispecie, nel senso che tramite la seconda si individua (non: si "crea") il primo³¹, non si vede perché l'aggiunta di

²⁹ Sostiene da ultimo la necessità di interpretare il reato complesso in senso stretto scegliendo un bene prevalente, traendo conferme dal fatto che l'art. 84 presenta come eccezionale la somma delle cornici edittali (comma 2) mentre il reato complesso possiede normalmente una sua autonoma cornice, FALCINELLI, *La complessità del reato*, cit., 4 ss. e 11 ss. (cfr. anche MORO, *Unità e pluralità*, cit., 237; BETTIOL, *Diritto penale*, cit., 565; PIACENZA, voce *Reato complesso*, cit., 965). La tesi è condivisibile (v. in proposito anche BRUNELLI, *Il tentativo della rapina impropria*, cit., 66 s.), ma l'argomento non decisivo: il fatto che la cornice del reato complesso in senso stretto sia generalmente minore rispetto alla somma di quelle dei reati componenti (cfr. MUSCATELLO, *Pluralità e unità*, cit., 234, nota 24; *contra*, segnalando come invece la pena sia solitamente più alta rispetto a quelle dei reati componenti, GU. SABATINI, *Il reato progressivo*, cit., 67; RANIERI, *Il reato complesso*, cit., 121; PROSDOCIMI, voce *Reato complesso*, cit., 218, il quale sottolinea in questo senso che tra i reati componenti vi sia un rapporto ulteriore rispetto alla mera contestualità che giustifichi l'aumento del carico sanzionatorio; PONTERIO, *Sull'assorbimento della violenza*, cit., 1432, per la quale l'aumento di pena è addirittura dovuto), non cancella automaticamente, infatti, una delle due offese dall'ambito di tutela della norma, perché l'entità dell'offesa non è l'unico parametro che guida la mano del legislatore nella definizione delle cornici astratte e dunque non può costituire un indice così affidabile come si vorrebbe. Se la qualificazione giuridica dei fenomeni è operazione inevitabilmente arbitraria ma tanto più legittimata quanto più aderente al modo più comune di vedere le cose, il reato complesso ci sembra rispondere più ad una ragione di ricorrenza statistica e dunque di potenza evocativa nell'immaginario comune, per le quali alcuni comportamenti che già sarebbero qualificati da altre norme richiedono autonomia qualifica: la rapina esiste autonomamente non tanto per l'insoddisfazione della pena applicabile in virtù del cumulo (materiale o giuridico) tra furto e violenza privata, quanto perché essa rappresenta un episodio criminoso ricorrente e dal forte impatto *immaginario*. Sul ruolo delle immagini nella qualificazione penale v. PAPA, *Fantastic voyage. Attraverso la specialità nel diritto penale*, Torino, 2017, *passim*.

³⁰ V. *supra*, nota 24.

³¹ Questa è d'altronde l'unica vera funzione di limite che il bene giuridico può espletare rispetto alla fattispecie, se non lo si vuole dissolvere nella *ratio* o nello scopo della norma privandolo di qualsiasi funzione costituzionalmente orientata. V., per tutti, DONINI, *Teoria del reato. Una introduzione*, Padova, 1996, 122 ss. e 146 ss.; MARINUCCI, *Fatto e scriminanti. Note dommatiche e politico-criminali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983, 4, 1207 ss.; PAGLIARO, *Bene giuridico e interpretazione*, cit., 392 ss.

ulteriori elementi, pur di per sé non integranti reato, non dovrebbe influire sulla fisionomia del bene stesso financo a trasfigurarla: cioè non dovrebbe incidere sulla sua individuazione financo a renderne individuabile uno diverso.

Non si tratta ovviamente di una regola assoluta; ma la sua esistenza è indiscutibile: ne è dimostrazione la storia stessa del reato complesso in senso lato, che ha avuto il maggior successo tra coloro che intendevano la “stessa materia” di cui all’art. 15 come identità di bene giuridico, e lo utilizzavano per risolvere nel senso dell’apparenza i casi di concorso tra norma generale e norma speciale dirette a tutelare beni diversi³². Nessuno dubita, del resto, che la fattispecie del crollo di una costruzione (art. 434 comma 2), che si compone di danneggiamento più un altro elemento (qualità di “*costruzione o di una parte di essa*” della cosa danneggiata), tuteli solo la pubblica incolumità e non anche il patrimonio del proprietario della costruzione; o che il proprietario e custode della cosa sottoposta a sequestro che la distrugge (art. 334) – reato complesso in senso lato sempre composto dal danneggiamento di una cosa specifica – non produca anche un’offesa al patrimonio (di cui il reo stesso è titolare!). Lo stesso vale, *mutatis mutandis*, anche per il caso in esame: la resistenza a PU si (s)compone – necessariamente o eventualmente, come detto³³, è qui ininfluenza – di elementi già idonei ad integrare la violenza privata (art. 610) o la minaccia (art. 612), eppure non tutela il bene protetto da tali norme, ma un bene diverso, addirittura pubblicistico.

Ciò non toglie ovviamente che la commissione di un reato complesso in sen-

³² Così, ad es., espressamente CONTIERI, *Sul reato complesso*, cit., 635 ss.; PIACENZA, *Nozione e contenuto del reato complesso*, in *Riv. pen.*, 1936, 956, il quale tra l’altro identifica il reato complesso nella volontà legislativa di fare prevalere l’offesa ad una delle più *obiettività giuridiche* tutelate dai reati che lo compongono, ciò che nei casi di reato complesso *in senso lato* lo conduce a distinguere il bene tutelato dal reato componente da quello tutelato dalla somma tra lo stesso reato componente ed il *quid pluris* che lo rende complesso. Da notare inoltre come alcuni Autori costruiscano la definizione di *reato progressivo* come specificazione del reato complesso proprio circoscrivendo quei particolari casi di reato complesso in senso lato in cui il bene offeso rimane identico o quantomeno omogeneo: così ad es. ANTOLISEI, *Reato composto*, cit., 71; PIACENZA, voce *Reato complesso*, cit., 966; M. ROMANO, *Commentario*, cit., 794; vi identifica la consunzione PROSDOCIMI, voce *Reato complesso*, cit., 216 ss.; *contra*, RANIERI, *Reato progressivo*, cit., 36 ss. (ma la descrizione delle due figure sembra invece deporre in favore della ricostruzione appena esposta); GRISPIGNI, *Diritto penale italiano*, II ed., Vol. I, Milano, 1952, 420; VASSALLI, voce *Reato complesso*, cit., 834, e ID., voce *Progressione criminosa e reato progressivo*, in *Enc. dir.*, XXXVI, Milano, 1987, 1160. V. anche LOASSES, *Il reato progressivo considerato come reato unico*, in *Il tribunale*, 1937, n. 2, 5 ss.

³³ V. *supra*, nota 24.

so lato realizzati (o possa realizzare, in caso di reato eventualmente complesso) *anche* l'offesa al bene protetto dalla fattispecie componente, che è (o può essere) di fatto integrata in tutti i suoi elementi; e dunque ben si potrebbe – anzi, seguendo fino in fondo una logica aritmetico-retributiva³⁴, si dovrebbe – applicare anch'essa.

L'art. 84 ne impedisce tuttavia l'applicazione, per le stesse ragioni che sottostanno al disposto dell'art. 15 e che ancora animano i tentativi di ricostruzione di un principio del *ne bis in idem* sostanziale³⁵: ragioni di equità, giustizia sostanziale, proporzione, ecc. Non si reputa “giusto” o “proporzionato” punire chi resiste al PU anche per i reati di cui agli artt. 610 e 612, dato che non vi è altro modo di opporre una vera resistenza all'atto se non di usare violenza o minaccia ad esso, così come non si reputa “giusto” o “proporzionato” punire il rapinatore anche per furto e violenza o minaccia, o la madre infanticida con tale fattispecie e quella generale di omicidio. Sotto questo profilo, si potrebbe dunque dire – senza con ciò voler richiamare le teoriche della consunzione e/o dell'*id quod plerumque accidit*³⁶ – che il legislatore ha tenuto già conto di tale offesa nel momento in cui ha definito la sanzione per il reato complesso in senso lato. E si può sicuramente aggiungere che non basta il verificarsi di un'offesa perché si possa applicare una sanzione penale: da un lato infatti il bene giuridico come base epistemologica del principio di offensività vieta di oltrepassare il confine strutturale di una fattispecie fino ad inglobare nel reato qualsiasi offesa (anche se) causalmente connessa a quest'ultima, secondo logiche quasi irrazionalistiche; ed il principio di legalità vieta dall'altro di inserire nella valutazione di una norma offesa a beni protetti da altre norme non applicabili.

In linea con l'ormai prevalente orientamento della Cassazione³⁷, che in tema

³⁴ Si coglie qui in pieno quella diversità di “ceppo ideologico” da cui discendono bene giuridico e principio di offensività, ben sottolineata da DONINI, *Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 2013, 4, 6 e 41 ss.

³⁵ V. da ultimo SILVA, *Sistema punitivo e concorso apparente di illeciti*, Torino, 2018, 173 ss.

³⁶ Nel senso che da tale affermazione non intendiamo sviluppare alcun criterio con valenza generale capace di risolvere il concorso di norme nel senso della sua apparenza anche in casi non inquadrabili nello schema del reato complesso. Per una serrata (e a nostro avviso insuperabile) critica di tale criterio e dei limitrofi concetti di *antefatto* e *postfatto* non punibili cfr. F. MANTOVANI, *Concorso e conflitto*, cit., 311 ss.

³⁷ V. da ultimo Cass., Sez. un., 28 aprile 2017, Stalla, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 5, 344 ss., con nota di FINOCCHIARO, *Il buio oltre la specialità. Le Sezioni Unite sul concorso tra truffa aggravata e malversazione*; e Id., Sez. un., 12 settembre 2017, n. 41588, La Marca, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 11, 242 ss., con

di concorso di norme utilizza un approccio strutturale senza dar spazio a valutazioni in ordine al bene giuridico, si può concludere che il bene tutelato dalla fattispecie componente, pur integrata in tutti i suoi elementi, perde la sua tutela se è integrato anche il reato complesso, poiché la norma componente che protegge tale bene, per ragioni di continenza formale (cioè strutturale) e non sostanziale imposte dall'art. 84, non è più applicabile. Tanto la fattispecie componente quanto il bene da essa protetto assumono dunque natura per così dire residuale: tale fattispecie è cioè applicabile, e l'offesa al bene da essa protetto ottiene una specifica ed autonoma punizione, solo qualora non sia integrata anche la fattispecie complessa.

Ciò, ovviamente, a patto che il concorso sia davvero apparente. Da un lato, dunque, il discorso non vale se l'una o più fattispecie realizzate insieme al reato complesso non ne sono reali componenti: la fattispecie di lesioni, ad esempio, non ha nulla a che fare con quella *ex art. 337 c.p.* - nel senso che non ne è elemento costitutivo - ed è sicuramente applicabile congiuntamente a quest'ultima, senza che il bene che protegge resti privo di protezione³⁸. Dall'altro, è chiaro che, pur a fronte di norme astrattamente capaci di porsi in uno dei menzionati rapporti, se il substrato di fatto che le integra non è il medesimo, vengono parimenti meno quei presupposti strutturali cui l'ordinamento ricollega la non applicabilità di una o più norme. In questo senso, se il reo presta violenza, oltre che contro i Pubblici Ufficiali, anche nei riguardi di terzi non coinvolti (che non stanno cioè assistendo i Pubblici Ufficiali su loro richiesta), la violenza privata nei confronti di questi ultimi non può ritenersi assorbita dalla resistenza per la concreta diversità dei fatti che integrano tali fattispecie.

5. Conclusioni

Come si è tentato di dimostrare, la fattispecie in esame tutela dunque un solo bene giuridico, ravvisabile nel buon andamento della Pubblica Amministrazione, senza moltiplicarsi in caso di resistenza contro più Pubblici Ufficiali: la moltiplicazione si avrà tutt'al più - senza che ciò possa definirsi "intrinseca-

nota di SIBILIO, *Le Sezioni Unite escludono il concorso tra i reati di porto illegale in luogo pubblico di arma comune da sparare e di porto in luogo pubblico di arma clandestina*.

³⁸ Non condivisibile ci sembra dunque la posizione che sostiene invece la necessaria scindibilità del reato complesso in questi casi ove la violenza sarebbe altrimenti punita due volte, da entrambe le fattispecie (NEPPI MODONA, *Sulla posizione*, cit., 538): da un lato, infatti, il reato complesso è reato autonomo che non può essere scisso; dall'altro, tale conclusione poggia solo su apodittici rinvii a ragioni di logica ed equità.

mente contraddittorio³⁹ - in caso di offesa a più amministrazioni (cioè nel caso di resistenza contro più funzionari che compiono più atti riferibili a più amministrazioni diverse). Da un lato, perché tale bene giuridico non può essere collegato ai Pubblici Ufficiali in modo così stretto da renderli assimilabili ad autonome PA; dall'altro perché nessun altro bene rientra nell'ambito di tutela dell'art. 337 c.p.

Non vale infatti sostenere che tale disposizione, descrivendo un reato complesso in senso lato che contiene la minaccia e/o la violenza cui aggiunge ulteriori elementi autonomamente configuranti reato, deve necessariamente proteggere anche lo stesso bene dei reati componenti. Tale discussa figura non obbliga affatto a simili conclusioni, ed anzi la sua storia da un lato (serviva, come detto, a coloro che interpretavano il concetto di "stessa materia" di cui all'art. 15 c.p. come identità di bene giuridico per ritenere apparente anche il concorso tra norme in rapporto di specialità che tutelano beni giuridici differenti) ed un suo corretto intendimento dall'altro (il reato complesso non è mera somma di reati, ma un reato autonomo che è possibile spezzare in tronconi solo per comodità interpretativa) giustificano la soluzione opposta.

L'offesa al bene protetto da minaccia e violenza può dunque essersi effettivamente prodotta, ma non è tutelata dalla fattispecie complessa: le due fattispecie componenti, che appresterebbero adeguata punizione anche per tale offesa, non sono infatti applicabili, in virtù di esigenze equitative cristallizzate nel diritto positivo (sia la resistenza a pubblico ufficiale inquadrabile, rispetto a tali fattispecie, come reato complesso in senso lato o come norma speciale). Tale interpretazione del reato complesso impedisce così di "sfruttare" il bene giuridico in senso espansivo, garantendo un pieno ed accresciuto rispetto del principio di offensività, senza rischiare di scadere in quelle pericolose ed incontrollabili logiche *iperpunitive* che si annidano dietro al concetto di plurioffensività.

³⁹ Questa l'opinione di S. BERNARDI, *Per le Sezioni Unite sussiste concorso formale*, cit., § 8, in relazione al fatto che le Sezioni Unite accolgono una accezione mono-offensiva della fattispecie in esame, pur ritenendo l'offesa moltiplicabile a seconda del numero di Pubblici Ufficiali coinvolti. Non c'è infatti nulla di strano nel fatto che un reato mono-offensivo possa moltiplicarsi pur a fronte di una sola azione (questo è anzi proprio il classico caso di concorso formale omogeneo: si pensi al duplice omicidio commesso con un solo colpo di pistola), e su questo dunque le Sezioni unite sono assolutamente coerenti: se il bene giuridico - l'unico protetto dalla norma in esame - è agganciato ai Pubblici Ufficiali, è ovvio che il moltiplicarsi di questi moltiplichi le offese, a prescindere dal fatto che tale bene sia di natura prettamente personale (come suggerito dall'A.) o pubblicistico (come ricostruito nella sentenza in commento).

ARCHIVIO PENALE 2019, n. 1

LUDOVICO BIN